

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA SICILIA

Persona Giuridica Riconosciuta - D.P.R.S. n.94/A del 27/5/1952 Socio Associazione Italiana Allevatori TALLA LLIWYA

Prot. P.D. 19/15 del 19.11.2015

DELIBERA COMMISSARIALE DI APPROVAZIONE DEL "Piano di Organizzazione, gestione e controllo del rischio" ai sensi del D. Lgs. 231/2001, integrato con le previsioni ex L. 190/2012 (Piano della Prevenzione della Corruzione)

VISTI:

- il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, siglata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
- il D. Lgs, 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 22 del richiamato Decreto il quale prevede, al fine di garantire il regolare flusso delle informazioni, che la normativa si applichi altresì agli enti pubblici vigilati ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;

RITENUTO:

- di confermare l'indicazione prevista dal Piano medesimo il quale prevede che quest'ultimo sia approvato ed adottato per mezzo di emissione di apposita Delibera Commissariale;

DELIBERA

- di approvare nonché dare successiva attuazione al "Piano di Organizzazione, gestione e controllo del rischio" ai sensi del D. Lgs. 231/2001, integrato con le previsioni ex L. 190/2012 (Piano della Prevenzione della Corruzione);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente e l'invio agli altri Enti di competenza nonché di dare ampia diffusione a tutto il personale dipendente anche attraverso la previsione di appositi Piani di Formazione ed Informazione.

II Commissario Avv. Giorgio BISERNI



Piano di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001

Premessa

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti D. Lgs. 231/01 o il decreto) recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n°300, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa dell'ente di "appartenenza" che ne ha tratto vantaggio per i reati commessi da:

i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose. E' quindi prevista, in questi casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente, onde garantirne la reale "afflittività".

L'applicazione della disciplina può comportare inoltre la comminazione di sanzioni interdittive anche in via cautelare, quali la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la PA, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni o finanziamenti pubblici ed il divieto di pubblicità.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, tuttavia, prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati* considerati; il sistema inoltre prevede l'istituzione di un *Organismo di Controllo* interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il decreto prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria.

Excursus normativo ed estensione del Decreto

Nella sua prima configurazione il decreto, in attuazione dei principi espressi nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri" e nella "Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali", introduce agli artt. 24 e 25 i reati di corruzione, concussione, truffa in danno allo Stato o di altro ente pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di

erogazioni pubbliche, malversazione, frode informatica in danno allo Stato.

- Il legislatore, pur operando una scelta parziale rispetto alla delega contenuta nella legge sopra citata1, è intervenuto poi a più riprese sul tema, in relazione al rispetto di convenzioni internazionali ovvero per inserire connotazioni di *enforcement* alla normativa nazionale preesistente ritenuta meritevole di particolare cogenza. Successivamente alla sua promulgazione infatti:
- a) la Legge 23 novembre 2001 ha aggiunto al decreto l'art. 25 bis relativo ai reati di falso in moneta, carte di credito e valori bollati;
- b) il D. Lgs. 61/2002, con l'inserimento dell'art. 25 ter, ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati societari previsti dal codice civile (falsità nelle comunicazioni sociali, falso in prospetto, impedito controllo, illecite operazioni sul capitale, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, indebita influenza sull'assemblea);
- c) la legge di ratifica ed esecuzione della "Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre del 1999" del 27 gennaio 2003 n°21 con l'art 25 quater, ha introdotto i reati relativi al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico:
- d) la Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto all'art. 25 quinquies i reati relativi alla tratta delle persone;
- e) La Legge n. 62 del 2005 ha ampliato la sfera di responsabilità degli enti anche ai casi di reati di manipolazione del mercato ed *insider trading* (art. 25 sexies);
- f) la Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" all'art. 10 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche ai reati di associazione per delinquere, associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzati al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione
- Resta ancora da disciplinare la responsabilità dell'ente per i reati in materia di tutela ambientale e del territorio, nell'ambito dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica, in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge n. 300/2000.
- g) la Legge n. 123 del 3 agosto 2007 con l'art. 9 ha aggiunto al Decreto 231 l'art. 25 che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il D. Lgs. 231 del 2007 di attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 octies, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale.
- il 27 febbraio 2008 il Senato ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, che ha introdotto l'art. 24 *bis* al Decreto 231/01, intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati".
- Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190/12, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (di seguito, Legge n. 190/12). La Legge n. 190/12 è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999. In particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione è stata adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con la Risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 116.
- La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della Corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto

delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più Organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la Corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

Per quanto concerne le Amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella Legge n. 190/12, stante la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica 25 gennaio 2013 n. 1, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le Pubbliche Amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della Legge n. 190/12, il quale dispone che le norme di prevenzione della Corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni, gli Enti Locali, nonché gli "... Enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, (omissis)".

La Legge n. 190/12 – composta di 2 soli articoli - il primo contenente disposizioni prescrittive ed il secondo recante la c.d. "clausola di invarianza" – prevede espressamente, e ciò è ribadito dal Dlgs. n. 33/13, l'applicabilità dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 alle "Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 1, comma 34).

Per quanto concerne le ulteriori disposizioni di interesse contenute nell'art. 1 menzionato, si segnalano, sinteticamente: - il comma 39, in base al quale anche "le Aziende e le Società partecipate dallo Stato e dagli altri Enti pubblici" sono tenute a comunicare, "al Dipartimento della Funzione pubblica, per il tramite degli Organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle Pubbliche Amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione". In attuazione di quanto stabilito nella più volte citata Legge n. 190/12, sono stati poi emanati:

- il Dlgs. n. 39/13, che disciplina i casi di inconferibilità ed incompatibilità, compresi quelli relativi agli incarichi "di Amministratore di Enti pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico" e "lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione";
- il Dlgs. n. 33/13, che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di Trasparenza previsti nei citati commi da 15 a 33 dell'art 1 della Legge n. 190/12 e ne estende la portata ad ulteriori vincoli attraverso i rimandi contenuti nell'art. 22.

Sempre in attuazione della "normativa quadro" in materia di Anticorruzione sopra citata, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (Civit), con Deliberazione n. 72/13, visto l'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 190/12, ha successivamente approvato, in data 13 settembre 2013, il "Piano nazionale Anticorruzione" ("P.n.A."), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Il "Piano nazionale Anticorruzione" permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la Corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione "allargato" e pone le premesse perché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge n. 190/12.

Il "P.n.A.", al Paragrafo 3.1. ("Destinatari"), così si pronuncia per quanto riguarda anche le Società a partecipazione pubblica locale: "...i contenuti del presente 'P.n.A.' sono inoltre rivolti agli Enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del Demanio e le Autorità portuali), agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 C.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per Enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le Società e gli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 C.c. da parte di

Amministrazioni pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti alla Pubbliche Amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli Organi...".

Il Paragrafo 3.1.1. ("Piani triennali di prevenzione della Corruzione 'P.t.p.C'. e i Modelli di organizzazione e gestione del Dlgs. n. 231 del 2001") illustra le modalità di redazione, adozione e pubblicazione dei "P.t.p.C." e, nel caso specifico delle Società a partecipazione pubblica, così recita: "al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Dlgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'Ente (Società strumentali/Società di servizi pubblici locali)"... I 'Piani di prevenzione della Corruzione' debbono essere trasmessi alle Amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri 'Piani di prevenzione della Corruzione', che può essere individuato anche nell'Organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del Dlgs. n. 231 del 2001, nonchè definire nei propri Modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione...".

Il "PnA" impone in definitiva di tener conto, nella redazione dei "Piani di prevenzione della Corruzione", del fatto che le situazioni di rischio "...sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

Ciò significa integrare il "Mog 231" ed introdurre presidi efficaci, rivolti ad assicurare la conformità della gestione anche alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, rispettivamente, sulla "Trasparenza" e sulla "Incompatibilità ed inconferibilità". In attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato, la Società è tenuta:

- a redigere dei "Piani di prevenzione della Corruzione", prevedendo specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge n. 190/12 (corruzione tra privati, indebita promessa di dare o promettere, ecc.), secondo le metodologie di
- realizzazione dei Modelli organizzativi stabilite dal Dlgs. n. 231/01 assicurando nel contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla "*Trasparenza*";
- a prevedere, nei suddetti "Piani di prevenzione della Corruzione", appositi meccanismi di accountability (flussi informativi) che consentano ai cittadini di avere notizie;
- a trasmettere alle P.A. vigilanti i "Piani di prevenzione della Corruzione", che a loro volta dovranno essere pubblicati anche sul sito istituzionale;
- ad implementare strumenti regolamentari e operativi tesi a garantire la conformità alle prescrizioni del "PnA" e ai "Piani triennali" relativamente ai processi di accountability nei confronti degli Enti Locali che debbono vigilare sull'attuazione. Nel "Piano annuale Anticorruzione" è previsto infatti che le Amministrazioni controllanti sono tenute a verificare "l'avvenuta introduzione dei Modelli da parte dell'Ente pubblico economico o dell'Ente di diritto privato in controllo pubblico" e ad organizzare un efficace "sistema informativo" finalizzato a monitorare l'attuazione delle misure sopra esplicitate;
- a nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri "Piani di prevenzione della Corruzione", che può essere individuato o assistito anche dall'Organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del Dlgs. n. 231/01.

Finalità del Modello

A.R.A.S. ha elaborato ed adottato il presente Modello di organizzazione e controllo al fine di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto 231/01 nonchè a quanto successivamente disposto dalla Legge n. 190/12, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e dal D. Lgs. n. 33/13. Detta iniziativa è stata assunta nella convinzione che tale strumento, oltre a realizzare la condizione esimente dalla responsabilità stabilita dalla Legge, possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto dell'Ente sulla importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira A.R.A.S. al fine di svolgere la propria attività ai massimi livelli di legittimità, correttezza e trasparenza.

Nel presente modello organizzativo, adottato con Delibera Commissarialeè stato delineato lo schema di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del Decreto; b) è stato istituito il sistema disciplinare interno alla Associazione per comportamenti non conformi alle prescrizioni del seguente modello; c) è richiamata la Governance aziendale quale presidio del Sistema di Controllo.

Approvazione del Modello

Il presente Modello è approvato con Delibera Commissariale che, pone in capo ai componenti dell'OdV, il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sulla osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, nonché di curarne l'aggiornamento continuo, come meglio descritto nei paragrafi successivi.

Struttura del Modello

Il Modello si compone di più parti: a) la parte generale, contenente i richiami normativi essenziali, gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza e le regole di funzionamento dello stesso; b) il sistema disciplinare, che individua i comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello e le relative sanzioni applicabili, nel rispetto del CCNL di riferimento; c) la governance organizzativa adottata da A.R.A.S., di cui il presente Modello è parte integrante; d) la parte speciale, articolata in diverse sezioni con riferimento alle più comuni tipologie di reato verificabili in un contesto quale quello di A.R.A.S..

Organismo di Vigilanza: nomina

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 6 del decreto, è nominato dal Commissario in carica.

Organismo di Vigilanza: i requisiti

- Il Modello adottato da A.R.A.S. intende attuare rigorosamente le prescrizioni del Decreto in relazione ai requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere e mantenere nel tempo. In particolare: a) l'autonomia e l'indipendenza sono garantiti con l'inserimento in una posizione referente al Commissario; l'Organismo di Vigilanza è collocato altresì in posizione referente al Collegio Sindacale per fatti censurabili che dovessero coinvolgere gli amministratori; b) la professionalità è garantita dall'esperienza dell'Organismo di Vigilanza che è dotato delle competenze specialistiche proprie di chi svolge attività consulenziali o ispettive e necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare l'Organismo di Vigilanza è dotato di:
- competenze legali: adeguata padronanza nella interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nell'identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
- competenze nell' organizzazione: adeguata preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e nella predisposizione di procedure adeguate alle dimensioni aziendali;
- competenze "ispettive": esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale. c) la continuità d'azione è garantita dalla calendarizzazione delle attività dell'Organismo di Vigilanza, dalla periodicità dei propri interventi ispettivi, dalla regolarità delle comunicazioni verso

i vertici aziendali, come decritti nello specifico regolamento di funzionamento.

Organismo di Vigilanza: cause di ineleggibilità e/o decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di OdV:

- 1. le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile; 2. l'essere indagato per uno dei reati previsti dal Decreto; 3. la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- 4. la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 5. il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento delle attività di controllo proprie dell'OdV.

Altre cause di ineleggibilità potranno essere previste nel regolamento dell'OdV.

Organismo di Vigilanza: i compiti

L'Organismo di Vigilanza, di diretta nomina del Commissario, in osservanza dell'art. 6 del Decreto, ha le seguenti attribuzioni: a) vigilanza sulla effettività del Modello attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello, mediante il presidio delle aree a rischio di reato, sia di quelle caratterizzanti l'attività tipica di A.R.A.S. sia di quelle strumentali alla commissione dei reati (avendo particolare riguardo alla gestione delle risorse finanziarie). Per poter ottemperare a tali doveri all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

vigilare sulla reale efficacia del sistema dei controlli, stabilire le attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, verificando ed integrando le procedure di controllo. In particolare, per ogni operazione ritenuta a rischio specifico, dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un'adeguata documentazione a cura dei referenti delle singole funzioni. Ciò consentirà di procedere, in ogni momento, alla effettuazione dei controlli che descrivono le caratteristiche e le finalità dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, registrato e verificato l'operazione;

- b) verifica periodica dell'adeguatezza del Modello, cioè della capacità di prevenire i comportamenti non voluti, del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità, attraverso un monitoraggio costante sul rispetto delle regole aziendali, così come successivamente specificate, avendo particolare riguardo al sistema dei controlli e dei protocolli;
- c) aggiornamento del Modello nel caso in cui l'attività di verifica svolta abbia evidenziato la necessità di correzioni ed adeguamenti. In particolare l'Organismo di Vigilanza deve:
- ove necessario effettuare attività di consulenza nella predisposizione ed integrazione della normativa interna dedicata alla prevenzione dei rischi;
- identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi individuati o individuabili rispetto ai reali processi e procedure aziendali procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi;
- promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi ed i dipendenti della Associazione del Modello fornendo le istruzioni ed i chiarimenti eventualmente necessari nonché istituendo specifici seminari di formazione;
- provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto attenga alla concreta attuazione del Modello;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione.

Fermo restando le disposizioni normative ed il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso potrà effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esecuzione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

- E' altresì compito dell'OdV:
- a) vigilare sull'emanazione e sull'aggiornamento di istruzioni operative (che devono essere

conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a:

adozione di procedure organizzative; atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività sensibili e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.; b) verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri conferiti al "responsabile"; effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni; all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni).

Organismo di Vigilanza: regolamento di funzionamento ed autonomia finanziaria

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un regolamento di funzionamento che disciplina almeno:

la calendarizzazione delle attività; le modalità di deliberazione (unanimità o maggioranza); la verbalizzazione delle riunioni; la disciplina dei flussi informativi (protocollo, archiviazione, accesso ai documenti); la individuazione dei criteri e delle procedure di analisi.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è inoltre caratterizzata da una notevole formalizzazione, con redazione di verbali idonei a documentare non solo ogni riunione dello stesso, ma anche le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del rischio di commissione di un reato presupposto o in presenza di criticità in una delle aree sensibili.

Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza al management

L'Organismo di Vigilanza relaziona sulla sua attività periodicamente all'Organismo di Gestione dell'Ente ovvero al Commissario relativamente a:

- rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, in relazione alle aree di rischio individuate;
- eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti anche conseguentemente al verificarsi di eventi di rilievo;
- cambiamenti nell'attività dell'azienda:
- · cambiamenti nella organizzazione;
- · cambiamenti normativi;
- altri eventi o circostanze tali da modificare sostanzialmente le aree di rischio dell'Ente.

Riferirà al Collegio Sindacale nel caso di fatti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. 231 commessi da componenti dell'Organismo di gestione.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dall'Organismo di Gestione dell'Ente ovvero dal Commissario in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente l'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati. Dipendenti, dirigenti ed Amministratori sono tenuti a riferire all'OdV notizie relative ad eventi societari dai quali possano derivare rischi di reato ovvero comportare violazioni del Modello.

Si indicano di seguito alcune delle attività societarie del cui svolgimento si ritiene necessario informare l'OdV:

- informazioni relative ad eventuali cambiamenti dell'assetto operativo e di governance dell'azienda;
- notizie relative all'attuazione del Modello e alle sanzioni interne che in conseguenza della mancata osservanza dello stesso, siano state irrogate;
- atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nelle attività volte a porre in essere il Modello;
- provvedimenti/sanzioni e richieste di informazioni provenienti da qualsiasi Autorità pubblica;
- avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, riconoscimento di nuovi compiti ovvero attività, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;

- partecipazione attiva a gare d'appalto che determinino l'instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.:
- accertamenti fiscali, del Ministero del Welfare, degli Enti previdenziali e di ogni altra Autorità di Vigilanza;
- comunicazioni dal Collegio Sindacale in relazione ad eventuali illeciti, atti o fatti aventi attinenza con la prevenzione dei reati.
- L'Organismo di Vigilanza inoltre deve ricevere copia della reportistica periodica annuale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Con la divulgazione del presente Modello in ambito aziendale è inoltre autorizzata la convergenza di qualsiasi segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza relativa alla temuta commissione di reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea con le regole di condotta stabilite nel Modello.
- L'Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute.

Referenti Interni

- I **Referenti interni**, che ai fini del presente Modello coincidono con i dirigenti/capo servizio/Responsabili ovvero demandati alla responsabilità degli Uffici Provinciali, costituiscono il primo presidio dei rischi identificati e conseguentemente i referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo. I Referenti interni avranno in generale i seguenti compiti:
- 1. contribuire all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi della propria area di riferimento e informare l'OdV;
- 2. proporre per il tramite dell'OdV, soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle attività presidiate;
- 3. informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte:
- 4. predisporre e conservare la documentazione rilevante e ove richiesto sintetizzare i contenuti per l'OdV per ogni operazione a rischio relativa alle attività sensibili individuate nelle parti speciali;
- 5. comunicare all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto, ed in particolare: a) vigilare sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono i soggetti referenti; b) informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte; c) per ogni operazione relativa alle attività emerse come a rischio, predisporre e conservare la documentazione rilevante e, se necessario, sintetizzarne i contenuti per l'Organismo di Vigilanza in un apposito *report*; d) contribuire all'aggiornamento del sistema dei rischi della propria area e informare l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti necessari.

Formazione ed informazione

In relazione alle previsioni normative e conformemente alla giurisprudenza di merito, perché il Modello abbia efficacia come strumento di prevenzione e controllo è necessario che siano adottati un piano di formazione interno ed un piano di comunicazione informativa, volti alla prevenzione ed identificazione dei possibili reati, indirizzati al personale ed ai consulenti esterni e a quanti, sulla base dei rapporti intrattenuti con l'Ente, possano mettere in atto comportamenti a rischio di commissione di reati 231.

Piano di informazione interna

- L'A.R.A.S. si impegna a comunicare i contenuti del Modello 231 a tutti i soggetti che ne sono destinatari. Al personale dipendente, ai dirigenti ed agli apicali in generale, ai collaboratori esterni verrà inviata una comunicazione interna con la quale:
- si informa dell'avvenuta approvazione del Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01;
- si invita a consultare copia dello stesso in formato elettronico sui sistemi aziendali o nel formato cartaceo che sarà consegnato a tutto il personale in maniera formale;
- si richiede la conoscenza del Modello nei suoi contenuti essenziali e dei reati richiamati dallo stesso

L'A.R.A.S. si impegna a comunicare e diffondere il contenuto del Modello e i principi etici che informano la propria azione ai principali fornitori, collaboratori esterni e terzi in generale con i quali collabora abitualmente.

Piano di formazione

Tutti i soggetti interni destinatari del Modello dovranno essere istruiti in merito ai comportamenti da tenere nelle situazioni a rischio di reato individuate. Il piano di formazione è predisposto dall'Organismo di Vigilanza con l'ausilio del Responsabile del personale ed è approvato dal Commissario. I contenuti minimi del piano di formazione sono di seguito elencati:

- un seminario iniziale che prevede l'illustrazione della legge e del Modello;
- corsi di aggiornamento a cadenza periodica, in relazione ad integrazioni normative, modifiche organizzative e/o procedurali;
- l'informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.

Individuazione delle attività "a rischio"

L'A.R.A.S. ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello dell'ente individui, infatti, le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

È stata, dunque, condotta l'analisi delle attività aziendali dell'A.R.A.S. e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal Decreto.

La valutazione del grado di rischio, cui è esposto l'Ente, è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti fattori: frequenza dell'accadimento, dell'evento o dell'attività e gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto nelle seguenti aree di attività aziendale:

- Gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti ad enti pubblici di rilevanza regionale e nazionale.
- Gestione del rapporto associativo.
- Ricerca, negoziazione e sottoscrizione di contratti di fornitura con soggetti privati.
- Gestione degli adempimenti per la partecipazione ai bandi di gara per l'affidamento di progetti di finanziamento.
- Gestione di adempimenti fiscali e dei rapporti con l'amministrazione tributaria e con gli organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni ed accertamenti.
- Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori e dei rapporti con le autorità competenti in occasione di accertamenti e ispezioni.
- Gestione degli altri adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle attività di vigilanza.
- Gestione dei contenziosi (es.: civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio.
- Coordinamento e gestione della contabilità generale.
- Predisposizione dei progetti di bilancio.
- Gestione dei rapporti con il collegio sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile e sul bilancio di esercizio.
- Gestione del sistema sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 (testo unico sicurezza).
- Acquisto e gestione dei software informatici.
- Approvvigionamento di beni e servizi.

- Gestione della tesoreria e della finanza ordinaria.
- Attività a supporto delle riunioni assembleari e attività degli Organismi di gestione connesse in particolare alle deliberazioni su aspetti economico-finanziari.
- Coinvolgimento in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. (associazione per delinquere).

Sono stati anche individuati i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (processi c.d. strumentali):

- Consulenze e incarichi professionali a terzi;
- Acquisto di beni e servizi;
- Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione del contenzioso;
- Negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti con Soggetti privati;
- Gestione di sponsorizzazioni, omaggi e di altre liberalità volte alla promozione;
- Selezione e assunzione del personale;
- Rapporti con gli Enti Pubblici regionali e nazionali, l'A.I.A. e gli altri Enti zootecnici con i quali l'A.R.A.S. abitualmente si confronta, le Autorità di Vigilanza e le Autorità di Pubblica Sicurezza;
- Acquisizione e gestione dei finanziamenti;
- Formazione del Bilancio e gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed i Soci;
- Gestione degli adempimenti societari
- Gestione adempimenti in materia di Sicurezza e Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici, dei sistemi, dei database e delle applicazioni;
- Gestione degli adempimenti in materia ambientale.

Sistema sanzionatorio

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Ai comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono applicabili – fatta eccezione per i richiami verbali – le procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed alle disposizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a cui si rimanda.

In particolare, in caso di (a) violazione delle disposizioni del Modello, delle sue procedure interne (ad esempio il mancato rispetto delle procedure, la mancata comunicazione delle informazioni richieste all'Organismo di Vigilanza, il mancato svolgimento dei controlli, etc.), del Decreto o di qualsivoglia altra disposizione penale in esso inclusa o (b) mancato rispetto delle disposizioni di cui al Modello nello svolgimento di attività in aree "a rischio" o (c) danneggiamento dell'Ente o l'aver causato una situazione oggettiva di pericolo per i beni dello stesso (gli "Illeciti Disciplinari") saranno applicabili i provvedimenti disciplinari per i Dipendenti così come previsto dal CCNL di categoria.

Nel caso in cui siano i dirigenti a commetere un Illecito Disciplinare, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dirigenti.

Nel caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;

Nel caso di grave violazione – o ripetute violazioni - di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;

con preavviso;

Laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

In caso di Illeciti Disciplinari commessi da membri dell'OdV, l'Organismo di gestione dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà richiamare per iscritto tale membro dell'OdV o revocarlo a seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì ai membri dell'OdV che ricadono in tali categorie.

In caso di Illeciti Disciplinari commessi da Amministratori o da Sindaci della Società, l'OdV informerà l'Organismo di Gestione, il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori o Consulenti che configuri un Illecito Disciplinare potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico la risoluzione automatica del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Associazione.

Aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa all'Organo di Gestione ovvero al Commissario. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, a questi ultimi, che lo eserciteranno mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti dell'Organismo di Gestione.

Palermo lì, 19.11.2015

Il Commissario Avv. Giorgio BISERNI

Allegato 1

FATTISPECIE DEI REATI

Sono elencati, di seguito, tutti i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto suddivisi per macrocategorie.

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- · Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art, 316 bis c.p.);
- · Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 319 c.p.)
- · Circostanze aggravanti (art. 319 bis);
- · Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- · Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.);
- · Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- · Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- · Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- · Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto):

- · Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- · Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- · Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- · Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- · Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- · Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- · Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- · Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art.
- · Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati societari (art. 25 ter del Decreto):

- · False comunicazioni sociali e comunicazioni sociali in danno della Società, dei Soci o dei Creditori (artt. 2621-2622 c.c.);
- · Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- · Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- · Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- · Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- · Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- · Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- · Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- · Estensione delle qualifiehe soggettive (art. 2639 e.e.);
- · Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto);

. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1, del Decreto).

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):

- · Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù(art. 600 c.p.);
- · Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- · Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- · Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- · Pornografia virtuale (art. 600 quater.1, c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- · Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- . Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies del Decreto):

- · Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- · Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);
- · Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF):
- Illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF). Reati transnazionali:
- · Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- · Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- · Associazione per delinquere (art.416 c.p.);
- · Associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.);
- · Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 43/1973, art. 291 quater);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5);
- · Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR

300/007

· Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/90).

Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto):

- · Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- · Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- · Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Reati di criminalità informatica (art. 24 bis del Decreto):

- · Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- · Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- · Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615

quinquies c.p.);

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- · Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Reati di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter del Decreto):

- Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).

Reati contro l'industria e il commercio introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter

c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies del Decreto):

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a-bis) Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trame profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/41);
- · Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate
- o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (art. 171-ter, Legge 633/41);
- · Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotti dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies del Decreto).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25-undecies):

- · Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- · Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI Area Movimentazione (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- · Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);

· Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993); Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8-9 D.L.g.s. n. 202/2007);

Reato di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato risulti irregolare" (art. 25- duodecies del Decreto).

Art. 7 "Reati commessi all'estero"

Punibilità incondizionata per il cittadino o lo straniero che commette all'estero:

- a) delitti contro la personalità dello Stato;
- b) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- c) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- d) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri increnti alla propria funzione;
- e) ogni altro reato per il quale specifiche disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8 "Delitto politico commesso all'estero"

Punibilità per il cittadino o lo straniero che commette all'estero un delitto politico (ossia un delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino o ancora un delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici), su richiesta del Ministro della Giustizia o a querela della persona offesa se si tratta di reato perseguibile a querela di parte.

Si fa presente che non vi sono reati ex d.lgs. 231/2001 qualificabili come "delitti politici".

Art. 9 "Delitto comune del cittadino all'estero"

Punibilità per il cittadino che, fuori dai casi indicati in precedenza commette all'estero un reato per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se questi si trova nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia ovvero a istanza o querela della persona offesa.

În entrambi i casi, se si tratta di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia se non è stata concessa l'estradizione o se non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10 "Delitto comune dello straniero all'estero"

Punibilità per lo straniero che, fuori dai casi indicati in precedenza commette all'estero un reato per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno: a) se questi si trova nel territorio dello Stato e vi sia b) la richiesta del Ministro della Giustizia ovvero c) istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia se: a) si trova nel territorio dello Stato, b) si tratta di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, c) non è stata concessa l'estradizione o se non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto o da quello dello Stato a cui appartiene.